

Spett.le  
Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale  
Via Nazionale, 91 00184 Roma

Corso Vittorio Emanuele II 284  
00186 Roma Italia

Tel +39 06 6842 71  
Fax +39 06 6842 7333

Roma, 8 gennaio 2018

Gentili Signori,

Con la presente lo studio Allen & Overy, in rappresentanza della *International Capital Markets Association* (ICMA) intende formulare un quesito rivolto a codesta spettabile Istituzione al fine di chiarire la corretta applicazione delle norme vigenti ad alcune fattispecie riscontrate nella pratica degli operatori internazionali di cui è portavoce la predetta associazione di categoria.

## 1. FATTISPECIE CRITICHE

Il riferimento è a banche estere (appartenenti e/o non appartenenti all'Unione Europea- UE) che agiscano in qualità di emittenti di strumenti di debito (a) inizialmente sottoscritti da intermediari autorizzati e/o collocati sul mercato primario presso investitori qualificati sia in Italia che all'estero o (b) collocati (per il tramite di intermediari autorizzati) presso investitori *retail* sia in Italia che all'estero.

Sia nella ipotesi *sub* (a) che in quella *sub* (b) di cui sopra i titoli di debito sono emessi e collocati dalle banche emittenti nel rispetto delle regole comunitarie e nazionali in materia di offerta di strumenti finanziari, ed in specie, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della Direttiva Prospetti e della Direttiva MiFID II.

In particolare, con riferimento alla fattispecie di cui *sub* (a) si consideri a titolo di esempio la seguente casistica che è stata recentemente portata alla nostra attenzione:

- i. una banca comunitaria che nel proprio Paese d'origine non è autorizzata alla "raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili" e che intenda emettere e/o collocare titoli di debito (ad esempio *covered bond*, ai sensi di quanto permesso dalle autorità del proprio paese d'origine) in Italia rivolgendosi al mercato primario istituzionale;

### STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Francesco Bonichi  
Craig Byrne<sup>1,2</sup>  
Avv. Giovanni Gazzaniga

Avv. Paolo Ghiglione  
Avv. Massimo Greco  
Avv. Dott. Comm. Francesco Guelfi<sup>3</sup>

Avv. Pietro Scarfone<sup>1</sup>  
Avv. Stefano Sennhauser  
Avv. Cristiano Tommasi

<sup>1</sup> Solicitor, England and Wales

<sup>2</sup> Barrister and Solicitor, British Columbia

<sup>3</sup> Head of Tax Milan: Partner equivalent status

Ufficio di Milano: Via Manzoni, 41-43; 20121 Milano (tel +39 02 2904 91, fax +39 02 2904 9333)

Ufficio di Roma: Corso Vittorio Emanuele II, 284; 00186 Roma (tel +39 06 6842 71, fax +39 06 6842 7333)

Studio Legale Associato è in associazione con Allen & Overy LLP, una associazione a responsabilità limitata registrata in Inghilterra e Galles.

Allen & Overy LLP o associazioni collegate sono presenti con un proprio ufficio in ciascuna delle seguenti località: Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Bangkok, Barcellona, Belfast, Bratislava, Bruxelles, Bucarest (Ufficio Associato), Budapest, Casablanca, Doha, Dubai, Düsseldorf, Francoforte, Giacarta (Ufficio Associato), Hanoi, Ho Chi Minh, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Mosca, Monaco di Baviera, New York, Parigi, Pechino, Perth, Praga, Riyadh (Ufficio di Cooperazione), Roma, San Paolo, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Tokyo, Varsavia, Washington, D.C e Yangon.

- ii. una banca tedesca che nel proprio Paese d'origine risulta autorizzata alla “raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili” e che intenda emettere e/o collocare titoli di debito (*notes* ai sensi di documentazione cd *eurobond*) in Italia rivolgendosi al mercato primario isituzionale;
- iii. una banca extra comunitaria che intenda emettere e/o collocare titoli di debito (ad esempio *notes* ai sensi di documentazione cd *eurobond*) in Italia rivolgendosi al mercato primario isituzionale.

In subordine, come indicato *sub* (b), viene in considerazione anche la fattispecie di banche UE o extra-UE che intendano emettere strumenti di debito e rivolgersi al pubblico *retail* (italiano e estero) tramite offerta al pubblico ai sensi della normativa applicabile.

## 2. QUADRO NORMATIVO

- Come è noto, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, o TUB), le banche comunitarie possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento (tra cui rientra, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. f) TUB, l'attività di “raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili”) senza stabilire in Italia succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
- Ai sensi dell'art. 16, comma 4, TUB le banche extracomunitarie possono operare in regime di libera prestazione di servizi nel nostro territorio previa autorizzazione della Banca d'Italia.
- La Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 contiene una definizione molto ampia di “prestazione di servizi senza stabilimento”, ivi includendo “lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di banche comunitarie e società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento attraverso un'organizzazione temporanea”.
- Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia 9 novembre 2016 (“Disposizioni in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche”), Sezione III, paragrafo 2, lettera e), non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l'acquisizione di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

## 3. IL QUESITO

Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta rispettabile Istituzione quale sia il regime applicabile alle suddette fattispecie critiche, come menzionato, dando per assunto l'applicazione delle norme in tema di offerta al pubblico oltre che l'osservanza degli obblighi degli intermediari all'uopo autorizzati.


In particolare, si chiede:

1. se possa considerarsi servizio di raccolta del risparmio anche il collocamento di obbligazioni tramite intermediari autorizzati;
2. se alla luce della normativa vigente l'attività in discorso sia un servizio che può essere svolto senza bisogno di ottenere il mutuo riconoscimento della licenza rilasciata dal paese d'origine (per le banche UE) o ottenere una autorizzazione *ad hoc* (per le banche extra-UE).
3. se i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile debbano trovare differente applicazione in base alla circostanza che la raccolta del risparmio avvenga presso investitori qualificati o presso il pubblico *retail*.

Si precisa che il presente quesito si riferisce esclusivamente alla fattispecie del collocamento (diretto o tramite intermediari debitamente autorizzati) dei suddetti strumenti obbligazionari e non di altri servizi bancari/finanziari.

Con riferimento a quanto sopra, si ringrazia in anticipo della cortese attenzione e si resta naturalmente a disposizione per ulteriori dettagli.

Distinti saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristiano Tommasi', with a stylized flourish at the end.

Avv. Cristiano Tommasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valentina Barbanti', with a stylized flourish at the end.

Avv. Valentina Barbanti

**Allen & Overy- Studio Legale Associato**